



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO l'art.18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP) esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della COVIP esecutivo secondo la normativa vigente (di seguito, Regolamento);

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l'articolo 21 che dispone, al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

VISTO il comma 6, del citato articolo 21 secondo il quale il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

VISTO, altresì, il comma 7 dell'articolo 21 che prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213;

VISTO l'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici recante principi in materia di trasparenza dei contratti pubblici;

VISTO il Comunicato dell'ANAC del 26 ottobre 2016 con cui si precisa che, nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice dei contratti pubblici mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto del 16 gennaio 2018, n.14 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 57 del 9 marzo 2018 e in vigore dal successivo 24 marzo;

VISTA la decisione del 27 marzo 2019 con cui la Commissione ha provveduto ad individuare nel Servizio Amministrazione Bilancio e Risorse strumentali la struttura competente per la redazione dei programmi di cui al citato art. 21 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 approvato con il provvedimento del Presidente n. 17 del 30 novembre 2021 e ratificato dalla Commissione con deliberazione del 23 febbraio u.s.;

VISTA la nota del Servizio Amministrazione Bilancio e Risorse strumentali del 28 marzo 2022;

DELIBERA

- a) di approvare il programma di forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2022-2023, come risultante dall'allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
- b) di pubblicare, ai sensi degli articoli 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, il programma indicato al precedente punto a) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito della COVIP nella sezione Amministrazione Trasparente.

30 marzo 2022

Il Presidente

Mario Padula

Il Segretario

Gloria Nispi Landi